



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
e-mail: protocollo@comunedimontagnareale.it - pec: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE del Segretario Comunale

N° 103 del 12/03/2018

Oggetto: Istituzione e tenuta presso il Servizio di Segreteria al solo fine della corretta conservazione amministrativa del Repertorio delle scritture private non autenticate.

Premesso che all'atto Pubblico Amministrativo si applica, in quanto compatibile, la Legge Notarile e più precisamente:

- L. 16 febbraio 1913 n. 89 " Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili" ;
- Regio Decreto 10 settembre 1914 n. 1326 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili";
- Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 " Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" ;
- L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 18 "Delega al Governo in materia di atto pubblico informativo redatto dal Notaio";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;

Visto il Decreto Legislativo 02 luglio 2010 n. 110 " Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dello articolo 65 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita-bis o Decreto Sviluppo-bis), convertito, con modificazione, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221 ha introdotto anche misure per l'innovazione nelle P.A. anche attraverso la modifica della disciplina sulla forma dei contratti pubblici(art. 6, comma 3); per quanto concerne gli accordi tra P.A., viene modificato l'art. 15 Legge n. 241/1990 e si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni – pena la nullità degli stessi devo essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata (art. 6, comma 2).
- l'art. 32, comma 14, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici) dispone:
" Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o strumenti analoghi negli altri Stati membri ".

Considerato che l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (oggi ANAC) con propria Determinazione del 13/02/2013 n. 1 ha già fornito indicazioni interpretative riguardanti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'allora vigente art. 11, comma 13 del D.lgs. 163/2006 ritenendo che:

"l'applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice;

I contratti pubblici di cui all'art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento;

Premesso che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Regione Lombardia – con deliberazione n. 97/Pareri/2013 del 18.03.2013 emessa in materia di contabilità pubblica, ed "al fine di rispondere ai singoli quesiti prospettati dall'amministrazione, alla luce del chiaro dato testuale, la Sezione si ritiene che:

- a) La comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione previste dalla citata disposizione;
- b) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)";

- che anche il nuovo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), art. 32, comma 14, conferma e prevede la redazione degli stessi contratti "o mediante scrittura privata";

- che in relazione alla annotazione degli atti di cui trattasi in appositi registri, si evidenzia che l'art. 67 "Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali" del Testo unico in materia di imposta di registro approvato con D.p.r. 131/1986 dispone che :

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

Per quanto concerne tali richiamati "atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso" si rimanda al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro – Sezione: Tariffa – Sottosezione: Parte prima – Atti soggetti a registrazione in termine fisso, ove è indicato che sono soggetti a registrazione in termine fisso le seguenti tipologie di atti:

Tariffa parte 1 art. 11 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private autenticate

Se quindi sono assoggettati a registrazione tutti i contratti stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, per quanto concerne i contratti conclusi per scrittura privata non autenticata si indica che questi sono registrati in caso d'uso ex art. 5 "Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso" del D.P.R. n. 131 del 1986:

" 1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda ."

Nell'imposta di registro si intende per "uso" l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero il momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento; nell'imposta di bollo, l'evento collegato al "caso d'uso" è individuato nella presentazione dell'atto all' Ufficio del Registro per la registrazione.

La tassazione in caso d'uso in materia di imposta di bollo comporta che gli atti, i documenti, ed i registri indicati nella parte seconda della Tariffa allegata al DPR. 642/1972 e ss.mm.ii. siano soggetti a tale obbligo fiscale solo quando presenti all'Ufficio del Registro; questo equivale a dire che i documenti ed i registri in questione l'imposta di bollo non deve essere corrisposta al momento in cui gli stessi sono redatti, ma solo quando siano sottoposti alla formalità della registrazione.

Visto il Regolamento Comunale Cimiteriale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 15 aprile 2011, art. 62 comma 4. il contratto di concessione è stipulato del Responsabile del settore, previa approvazione dello schema tipo da parte della Giunta Municipale, che provvede alla repertoriazione dello stesso in apposito registro delle scritture private dell'Ente;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale 86 del 19 ottobre 2016, che approva lo schema tipo di Contratto di Concessione loculi cimiteriali,

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale 65 del 22 luglio 2017, che approva lo schema tipo di Contratto di Concessione d'uso Area Cimiteriale ;

Premesso che il Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni nr.:128/E del 17 luglio 1996, 173/E del 5 agosto 1996 e propria Circolare n° 126 del 15/05/1998, stante che da più parti era stata sollevata la problematica relativa all'ambito applicativo del disposto dell'art. 21 comma 18, lettera e) punto 1), della legge 27 dicembre 1997, 449, che aveva modificato l'art. 2 della Tariffa, Part. II, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare era stato chiesto di conoscere se le scritture private non autenticate recanti concessioni cimiteriali, per le quali l'ammontare dell'imposta principale di registro risultava inferiore all'importo allora fissato in Lire 250.000 (oggi fissato in € 200,00), erano soggette all'obbligo della registrazione in termine fisso ovvero se per le stesse l'obbligo della registrazione sussistesse solo in caso d'uso. La citata circolare nel richiamare le risoluzioni della stessa Amministrazione: 128/E del 17 luglio 1996 e n. 173/E del 5 agosto 1996, ha ribadito che nulla era variato e che pertanto le scritture private non autenticate recanti concessioni cimiteriali continuavano ad essere soggette a registrazione solo in caso d'uso, sempre che l'ammontare dell'imposta risultasse allora inferiore a lire 250.000;

Visto l'art. 2, (Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture private non autenticate e lodi arbitrali) comma 1 della Tariffa Parte II, allegata al già citato Testo Unico del 26 aprile 1986 n. 131: "1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'art. 5 della tariffa, parte I, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200 o quando ... omissis " ;

Rammentando che le concessioni demaniali ai fini del Testo Unico 131/86 e ss.mm.ii, sono regolamentate dall'art. 45, nonché dall'art. 5 della Tariffa, Parte I allegata al decreto presidenziale del 26 aprile 1986, n. 131;

Ritenuto, come così inoltre chiarito e ribadito dal Ministero delle Finanze anche nella propria risoluzione 128/E sopra citata, che la base imponibile delle concessioni (di cui al citato art. 5 della Tariffa) è costituita "dall'ammontare del canone ovvero dal corrispettivo pattuito" e che pertanto sulla base imponibile va applicata l'aliquota prevista al citato art. 5 punto 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.p.r. n.131/1986 e ss.mm.ii. ;

Dato atto quindi che le scritture private non autenticate vanno registrate in caso d'uso sempreché l'ammontare dell'imposta risulti inferiore ad € 200,00;

Dato quindi atto dell'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di

scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, si ritiene pertanto di istituire formalmente, con decorrenza 02-04-2018 e di affidare all' Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii;

Il Segretario Comunale, in ragione della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA

- A) Di ribadire l'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti in termine fisso ai sensi della parte I della Tariffa allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131;
- B) Di istituire formalmente a decorrere dal 02-04-2018 ed affidare all'Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi / rappresentanti dell'Ente titolati a seconda del caso e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- C) Di dare atto che il repertorio in questione dovrà avere valenza ad uso amministrativo per la corretta e migliore conservazione delle annotazioni delle attività contrattuali dell'Ente che esulano dal dovere di repertorio e che non sia pertanto sottoposto al controllo di legge per come indicato dall'art. 68 "Controllo del repertorio" del Testo unico in materia di imposta di registro;
- D) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Ente.

Montagnareale, 09/03

2018.

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca